

Linee guida per lo svolgimento delle udienze della Sezione Controversie del Lavoro sino al 31.10.2020

Premesso che

- L'articolo 221 del D.L. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n 77/2020 ha introdotto una disciplina delle attività processuali fino al 31.10.2020 parzialmente diversa da quella prevista dall'art. 83 del D.L. 17/2020;
- Diviene quindi necessario aggiornare le linee guida per svolgimento delle udienze sino alla data del 31.10.2020 rispetto al mutato assetto normativo;
- È altresì necessario che ciò avvenga tenendo in considerazione anche le concrete ed effettive possibilità della Sezione, ivi compresa la strumentazione informatica in dotazione ai Magistrati

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

- Sino al 31.10.2020 il deposito degli atti (introduttivi ed endoprocessuali) relativi ai procedimenti della Sezione Controversie del Lavoro avverrà esclusivamente in modalità telematica;
- Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'udienza previste al comma 4 dell'art. 221 del D.L. 34/2020¹, nel ritenerle inapplicabili alle prime udienze (sia per ragioni ontologiche connesse alla funzione dell'udienza stessa ed alla necessaria presenza delle parti personalmente, come peraltro già convenuto nel precedente protocollo, sia perché il provvedimento del Giudice presupporrebbe la costituzione di entrambe le parti 30 giorni prima dell'udienza) ed a tutte le udienze alle quali è prevista la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto al giudice e ai difensori (atteso il tenore della norma), e ritenendole invece applicabili alle udienze alle quali è prevista la presenza dei soli difensori, si conviene che il Magistrato, con il provvedimento con il quale assegna alle parti il termine per il deposito delle note, preveda ed indichi altresì la data in cui verrà emesso il provvedimento.
- Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'udienza previste ai commi 6² e 7³ dell'art. 221 del D.L. 34/2020, si conviene che le istanze di trattazione delle udienze mediante

¹ *“Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.”*

² *“La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte può partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza è depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*

³ *Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza è*

collegamenti audiovisivi a distanza siano accoglibili unicamente laddove siano sottoscritte dai legali di tutte le parti costituite. Non è infatti ipotizzabile lo svolgimento di udienze “ibride”, non essendo possibile per la sezione disporre di strumentazione informatica idonea a garantire l’effettivo contraddittorio tra le parti (sarebbe necessaria nell’aula di udienza una posizione informatica per il difensore/i difensori presente/i “di persona”). Per tali motivi le istanze non condivise dalla totalità delle parti costituite saranno rigettate in ragione delle carenze strumentali della sezione. Laddove la richiesta di svolgimento dell’udienza con collegamento audiovisivo a distanza proveniente da una sola parte sia motivata da oggettive ragioni di impossibilità di partecipazione all’udienza per documentati motivi di tutela della pubblica salute, verrà disposto un rinvio a nuova udienza;

- Per quanto riguarda le modalità di giuramento del consulente tecnico d’ufficio previste al comma 8 dell’art 221 del D.L. 34/2020⁴ si ritiene che tale modalità non sia necessitata nella concreta realtà della sezione nella quale la presenza fisica del CTU al momento del giuramento consente margini di manovra nella gestione dell’attività processuale nettamente migliori che portano a ritenere tale modalità preferibile alla nuova possibilità offerta dalla normativa;
- Per ciò che riguarda i verbali di conciliazione, si cercherà di privilegiare le modalità previste dal 2° comma dell’art. 88 disp. Att. c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 1-bis, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70⁵. A tal fine è suggerito ai difensori, ove possibile, di portare in udienza un supporto informatico con il testo del verbale in formato editabile.

Sotto l’aspetto del pratico svolgimento delle udienze, stante la perdurante esigenza di mantenimento del distanziamento sociale in un luogo la cui fisica conformazione della struttura rende più frequente la creazione di assembramenti, si è convenuto di condividere (fino a diversa disposizione, e quindi allo stato anche per il periodo successivo al 31.10.2020) le seguenti linee guida:

- In caso di udienze istruttorie nelle quali sia prevista la presenza di più testimoni si è ravvisata l’opportunità di farne accedere alla sezione uno solo per volta, prevedendo l’accesso cadenzato di quindici minuti l’uno, previo accordo informale tra difensori sull’ordine da seguire nell’escussione, ovviamente ove possibile, e comunque invitando gli altri testi ad attendere nel cortile esterno del tribunale e in ogni caso fuori dai locali della sezione;
- In caso di molteplicità ricorrenti, a meno che ciò non crei pregiudizio alle esigenze processuali e di difesa, si è ravvisata l’opportunità di far partecipare all’udienza un solo soggetto;
- In caso di molteplicità di difensori, a meno che ciò non crei pregiudizi alle esigenze di difesa, si è ravvisata l’opportunità che partecipi all’udienza un solo difensore.

tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell’ora e delle modalità del collegamento. All’udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

⁴ *In luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.*

⁵ *Quando il verbale di udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza*